



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

COMUNICATO UFFICIALE N° 149 DELL'11 MAGGIO 2010

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il giorno 10 maggio 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE;
- Avv. Giampiero	TORALDO	COMPONENTE;

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Avv. Gianfranco Marcello.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N.18 a carico di:

Sig. STANCATO Dino, Presidente della società FC Rossanese ASD; Sig. MAZZACUA Antonio, Collaboratore-Direttore Generale FC Rossanese ASD; i Sig. TONTI Luca, Calciatore Belvedere Marittima; della violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. in riferimento all'art. 8, comma 6 e 11, C.G.S., nonché dell'art. 39, comma 2, del Regolamento LND, e dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. e, limitatamente ai primi due anche della violazione del vincolo di giustizia di cui all'art. 30 dello Statuto Federale; la SOCIETA' FC ROSSANESE ASD della violazione di cui all'art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva per la violazione ascritta al proprio Presidente, Dirigente e tesserato.

IL DEFERIMENTO

Con nota prot.nr 8541/151 pf 08 09 GR/mg del 24 giugno 2009, il Sostituto Procuratore Federale:

Letta la raccomandata dell'11-06-08, trasmessa dal Presidente della LND C.R. Calabria, Prof. Antonio Cosentino, contenente la missiva del 03-06-08 dello Studio Legale Pirillo, controfirmata dal calciatore dilettante Luca TONTI, con la quale si chiedeva l'intervento del C.R. Calabria per il recupero della somma di complessivi € 15.100,00, di cui ai due assegni allegati in copia non andati a buon fine;

Letta la racc. del 03-06-08 inviata dallo studio legale Pirillo, controfirmata dal calciatore Luca Tonti con allegati n. 2 copie assegni di cui uno emesso il 31-01-08 pari ad € 5.100,00, l'altro emesso il 30-04-08 pari ad € 10.000,00, con la quale il calciatore Luca Tonti dichiarava di aver prestato opera in qualità di calciatore alle dipendenze della Rossanese 1909 nella stagione sportiva 2007-08, e che come corrispettivo per l'attività svolta venivano emessi in suo favore i predetti due assegni non trasferibili la cui somma non veniva corrisposta nonostante i tentativi esperiti;

Rilevato che, nel corso della audizione resa dinanzi al Sostituto Procuratore Federale, il calciatore Luca Tonti dichiarava: "Ho militato nella passata stagione sportiva 2007-08 nella Rossanese (società partecipante al campionato di Eccellenza C.R. Calabria), confermo quanto riportato nella racc. A/R trasmessa al C.R. Calabria datata 03-06-08..."; rettificando l'importo complessivo dovutogli dalla FC Rossanese, i quanto a suo dire: "...l'assegno di € 10.000,00 veniva emesso successivamente in sostituzione di quello di € 5.100,00, e ciò in quanto il Sig. Mazzacua Antonio, D.S. della Rossanese, nonché amministratore unico della società, sottoscrittore dei due assegni, dopo avermi consegnato il primo assegno di € 5.100,00, mi disse di non incassarlo in quanto scoperto, e pertanto mi consegnò il successivo assegno di € 10.000,00, a copertura del primo di € 5.100,00 e ad integrazione dell'intera somma che la Rossanese mi doveva come rimborso spesa..."; "Al momento dell'incasso del predetto assegno di € 10.000,00, l'istituto di credito presso il quale mi sono rivolto mi comunicava che non potevo incassare tale somma in quanto il conto risultava scoperto e successivamente chiuso"; "Per la suddetta somma dovutami dalla Rossanese

c'è stato solo un accordo verbale, non ho pertanto mai sottoscritto alcuna scrittura privata"; "Al suddetto accordo verbale era presente il solo Mazzacua, lo stesso che mi consegnò gli assegni di cui ho detto";

Rilevato che, nel corso della audizione resa dinanzi al Sostituto Procuratore Federale, il Sig. Mazzacua Antonio Giuseppe, Allenatore Professionista di 2^a Categoria riferiva quanto segue: "Sono a conoscenza della cifra che il calciatore Luca Tonti avrebbe dovuto percepire dalla Rossanese FC 1909 come rimborso spese per la stagione sportiva 2007-08, in quanto quale dirigente della società ero incaricato dal Presidente, Sig. Dino Stancato, a trattare e a definire ogni accordo economico con i calciatori"; "...in ordine all'accordo economico pattuito con il Tonti, ricordo che la cifra complessiva era di € 22.000,00; del suddetto accordo non venne trascritta alcuna scrittura privata, avendo concordato il tutto verbalmente"; "Della suddetta somma sono certo che il Tonti ha ricevuto i seguenti importi: € 2.000,00 in contanti nel mese di agosto 2007; € 2.500,00 con assegno in ottobre 2007; € 2.500,00 in contanti il 22-23 dicembre 2007"; "Le firme apposte su ogni assegno erano del Presidente, Sig. Dino Stancato, tranne le firme apposte da me sui due assegni che mi vengono mostrati in visione, rispettivamente di € 10.000,00 e di € 5.100,00, e ciò su precisa autorizzazione del Presidente che deteneva materialmente i blocchetti del conto corrente di cui agli stessi assegni"; "Confermo, pertanto, che il Tonti avrebbe dovuto percepire l'ulteriore somma complessiva di € 15.100,00 rinveniente dalla somma degli importi dei due suddetti assegni"; "L'accordo verbale di cui sopra fu concordato fra me ed il Tonti e nell'occasione non era presente nessun'altro, in tale circostanza, all'atto della firma del tesseramento rilasciai personalmente un assegno di € 22.000,00 post datato a firma del Presidente Dino Stancato; tale assegno fu poi sostituito con il consenso del Tonti dalle somme in contanti di cui sopra e dai due assegni mostratimi anch'essi post datati"; infine lo stesso aggiungeva: "a maggior chiarezza di ogni questione e comportamento avuto dal Presidente Stancato esibisco e produco denuncia per truffa e appropriazione indebita per la quale non ho richiesto l'autorizzazione federale, presentata al comando dei C.C. Stazione di Rossano il 25-03-08, per la somma da me corrisposta se pur non dovuta, con la promessa non mantenuta da parte del Presidente di cedermi la società";

Rilevato che, nel corso dell'audizione resa innanzi al sottoscritto Sostituto Procuratore Federale, il Presidente della FC Rossanese ASD dichiarava quanto segue: "Il calciatore Luca Tonti, riguardo la stagione sportiva 2007-08, concordò con il mio Direttore Generale, Sig. Mazzacua Antonio, un accordo economico verbale per rimborso spese pari alla complessiva somma di € 15.100,00, di cui ai due assegni che mi vengono esibiti in visione; preciso che i predetti assegni recano il timbro della Rossanese s.r.l., di cui il Mazzacua era l'amministratore unico; pertanto l'accordo con il Tonti prevedeva che lo stesso avrebbe restituito i due assegni dati a garanzia al momento del pagamento dei rimborsi spesa che sarebbe avvenuto per la stessa somma in contanti o con miei assegni personali, cosa che effettivamente è avvenuta, tantè che conservo sia la matrice degli assegni da lui incassati sia le ricevute di pagamenti avvenuti per contanti"; ed ancora: "Il Mazzacua nella FC Rossanese ASD ricopriva il ruolo di Direttore Generale ed in quanto tale aveva la mia autorizzazione a concordare ogni accordo economico sia con i calciatori, tra cui il Tonti, sia con i fornitori..."; inoltre: "Le carte contabili della FC Rossanese s.r.l., così come quelle della FC Rossanese ASD sono in possesso del Mazzacua, il quale per non averle restituite al sottoscritto è stato da me denunciato per appropriazione indebita, con querela presentata presso il Commissariato di Rossano dopo il 15-04-08"; "In ordine alle trattative con il Mazzacua produco copie attestanti il trasferimento della FC Rossanese ASD per l'importo di € 70.000,00....produco altresì ogni querela presentata contro lo stesso Mazzacua per aver provocato danni alla medesima società sia d'immagine che economici, non presentando la squadra per due domeniche consecutive. Per tali iniziative Giudiziarie non ho chiesto l'autorizzazione Federale, in quanto il Mazzacua all'epoca dei fatti non era tesserato, almeno per quanto di mia conoscenza"; contravvenendo pertanto a quanto previsto dall'art. 30 dello Statuto Federale in elusione al vincolo di giustizia;

Rilevato che, il Presidente Stancato, nonostante nel corso della predetta audizione gli venissero richieste le ricevute dei pagamenti, a suo dire effettuati al Tonti, pur riservandosi di recapitarle entro giorni tre dalla sua audizione, non produceva né comunicava alcunché";

Rilevato che, il Mazzacua nel corso della predetta audizione, dopo aver affermato di essere iscritto all'albo Allenatori di 2^a Categ. dichiarava: "Per l'attività di dirigente non ho presentato domanda al Settore Tecnico"; inoltre, producendo un esposto di querela per truffa e appropriazione indebita nei confronti del Presidente della FC Rossanese, Sig. Dino Stancato, presentata presso il Comando dei Carabinieri Stazione di Rossano in data 25-03-08, dichiarava di non aver chiesto la relativa autorizzazione Federale, contravvenendo pertanto a quanto previsto dall'art. 30 dello Statuto Federale in elusione al vincolo di giustizia";

Rilevato che le copie dei due assegni prodotti dal calciatore Luca Tonti, sottoscritti da Mazzacua Antonio, riportano entrambi la medesima stampigliatura della FC Rossanese 1909;

Rilevato che, il calciatore Luca Tonti veniva tesserato per la FC Rossanese ASD in data 25-08-07, così come si evince dallo tesseramento storico in atti prodotto;

Rilevato che, dal foglio censimento della FC Rossanese ASD, in atti prodotto, emerge che in data 27-08-07 presso il C.R. Calabria veniva depositata comunicazione riguardante il subentro di alcuni collaboratori tra cui Mazzacua Antonio;

Rilevato che, nei confronti della FC Rossanese ASD, come si evince dal C.U. n. 7 del 22-07-08 C.R. Calabria, veniva deliberata l'esclusione dal competente campionato per inattività della società, pur non risultando deliberata la decadenza e revoca della affiliazione ex art. 16 delle N.O.I.F.;

Rilevato che, come comunicato dal Settore Tecnico in data 14-02-09, il Sig. MAZZACUA Antonio, nella stagione sportiva 2007-08, così come risulta dalla allegata documentazione e dalle surriportate dichiarazioni rese, quale Allenatore Professionista di 2^a

Categoria, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico (codice 22.985) esercitava l'attività di Collaboratore della FC Rossanese ASD senza aver presentato alcuna domanda di sospensione volontaria dall'albo, secondo quanto stabilito dall'art. 33 del Regolamento del Settore Tecnico;

Rilevato che, ai fini dell'applicazione della recidiva ex art. 21 C.G.S., si evidenzia che con delibera della Commissione Disciplinare Territoriale C.U. n. 6 del 17-07-08, veniva irrogata nei confronti del Presidente Stancato Dino, Presidente della società FC Rossanese 1909 ASD, la inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per anni 4, già inibito fino al 14-06-09, e alla società FC Rossanese 1909 ASD la penalizzazione di 16 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2008-09 nonchè l'ammenda di € 5.000,00;

Ritenuto che, per la medesima condotta posta in essere dal tecnico Mazzacua Antonio, relativa alla violazione di cui agli artt. 1 comma 1 CGS, in relazione agli artt. 33 e 35, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico, per non aver presentato al Settore Tecnico domanda di sospensione dall'Albo precisando la natura della nuova attività, con C.U. n. 114 del 03-04-09 in atti allegato, la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico infliggeva la sanzione della squalifica fino al 15-06-09;

Ritenuto che, per la stipula dell'accordo economico verbalmente concluso in violazione alla normativa in vigore nell'ambito della LND, art. 39, comma 2, Regolamento L.N.D. e 94 ter, comma 1, delle N.O.I.F., contravvengono il calciatore Luca Tonti, il Presidente della FC Rossanese ASD, Dino Stancato ed il Collaboratore – Direttore Generale della stessa società, Antonio Mazzacua a quanto previsto dal C.G.S. art. 1 comma 1, con riferimento all'art. 8, comma 6 e 11, C.G.S., nonché dell'art. 39, comma 2, del Regolamento della LND e dell'art. 94 ter delle NOIF, e, per la società a quanto previsto dall'art. 4, comma 1 e 2 del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per il comportamento tenuto dai tre tesserati;

Visto l'art. 32 co. 4 del C.G.S.

Ha deferito

alla presente Commissione Disciplinare Territoriale:

- 1) **il Sig. STANCATO Dino**, Presidente della società FC Rossanese ASD, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. in riferimento all'art. 8, comma 6 e 11, C.G.S., nonché dell'art. 39, comma 2, del Regolamento LND, e dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., per aver stipulato un accordo economico in violazione della normativa in vigore nell'ambito della L.N.D., e, limitatamente ai primi due anche della violazione del vincolo di giustizia di cui all'art. 30 dello Statuto Federale;
- 2) **Il Sig. MAZZACUA Antonio**, Collaboratore-Direttore Generale FC Rossanese ASD per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. in riferimento all'art. 8, comma 6 e 11, C.G.S., nonché dell'art. 39, comma 2, del Regolamento LND, e dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., per aver stipulato un accordo economico in violazione della normativa in vigore nell'ambito della L.N.D., e, limitatamente ai primi due anche della violazione del vincolo di giustizia di cui all'art. 30 dello Statuto Federale;
- 3) **il Sig. TONTI Luca**, Calciatore Belvedere Marittima per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. in riferimento all'art. 8, comma 6 e 11, C.G.S., nonché dell'art. 39, comma 2, del Regolamento LND, e dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., per aver stipulato un accordo economico in violazione della normativa in vigore nell'ambito della L.N.D., e, limitatamente ai primi due anche della violazione del vincolo di giustizia di cui all'art. 30 dello Statuto Federale;
- 4) **la Società FC Rossanese ASD** per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva per la violazione ascritta al proprio Presidente, Dirigente e tesserato.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 10 maggio 2010 è comparso davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello, mentre nessuno è comparso per gli incolpati.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:

- per il calciatore Tonti Luca la squalifica di anni 1 (uno)
- per il presidente Stancato Dino la inibizione per la durata di anni 2 (due)
- per Mazzacua Antonio, dirigente, la inibizione per la durata di anni 2 (due)
- per la società Rossanese l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) e la penalizzazione di tre (3) punti in classifica.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata per tutti i deferiti.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga:

- al calciatore TONTI Luca la squalifica di anni 1 (uno);
- al presidente STANCATO Dino la inibizione per la durata di anni 2 (due);
- a MAZZACUA Antonio, dirigente, la inibizione per la durata di anni 2 (due);
- alla società Rossanese la penalizzazione di tre (3) punti in classifica.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N.20 a carico di:

Sig. STANCATO Dino, Presidente della società FC Rossanese ASD; Sig. MAZZACUA Antonio, Collaboratore-Direttore Generale FC Rossanese ASD; Sig. GRASSO Angelo, Calciatore militante nella S.S. Torretta; per rispondere: della violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. in riferimento all'art. 8, comma 6 e 11, C.G.S., nonché dell'art. 39, comma 2, del Regolamento LND, e dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., la SOCIETA' FC ROSSANESE ASD. della violazione di cui all'art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva per la violazione ascritta al proprio Presidente, Dirigente e tesserato.

IL DEFERIMENTO

Con nota prot. 8526/126 pf 08 09 GR/mg del 24 giugno 2009, il Sostituto Procuratore Federale:

Letta la raccomandata del 26-06-08, trasmessa dal Presidente della LND C.R. Calabria, Prof. Antonio Cosentino, contenente la missiva del 03-06-08 dello Studio Legale Pirillo, controfirmata dal calciatore dilettante Angelo Grasso, con la quale si chiedeva l'intervento del C.R. Calabria per il recupero della somma di complessivi € 11.000,00, di cui ai due assegni allegati in copia non andati a buon fine;

Letta la racc. del 03-06-08 inviata dallo studio legale Pirillo, controfirmata dal calciatore Angelo Grasso con allegati n. 2 copie assegni di cui uno emesso il 31-01-08 pari ad € 4.000,00, l'altro emesso il 30-04-08 pari ad € 7.000,00, con la quale il calciatore Angelo Grasso dichiarava di aver prestato opera in qualità di calciatore alle dipendenze della Rossanese 1909 nella stagione sportiva 2007-08, e che come corrispettivo per l'attività svolta venivano emessi in suo favore i predetti due assegni non trasferibili la cui somma non veniva corrisposta nonostante i tentativi esperiti;

Rilevato che, nel corso della audizione resa dinanzi al Sostituto Procuratore Federale, il calciatore Angelo Grasso, attualmente tesserato per la S.S. Torretta (Promozione Calabria) dichiarava: "Confermo il contenuto della missiva inviata il 03-06-08 dallo studio legale Pirillo; nella stagione sportiva 2007-08 ho giocato nella Rossanese (società partecipante al campionato di Eccellenza C.R. Calabria), ed avevo pattuito con il Presidente della società un compenso, incluse tutte le spese, di € 11.000,00. Il Presidente Stancato mi consegnava dapprima un assegno pari ad € 11.000,00, e successivamente mi consegnava i due assegni in copia pari ad € 11.000,00 a firma dell'A.D. della società, Sig. Mazzacua; ed ancora: "gli importi degli assegni in atti, ancora non mi sono stati versati. Nel corso della stagione calcistica mi è stata consegnata esclusivamente la somma di € 2.500,00 in contanti prima della pausa Natalizia";

Rilevato che, nel corso della audizione resa dinanzi al Sostituto Procuratore Federale, il Sig. Mazzacua Antonio Giuseppe, Allenatore Professionista di 2^a Categoria riferiva quanto segue: "Sono a conoscenza della cifra che il calciatore Angelo Grasso avrebbe dovuto percepire dalla Rossanese FC 1909 come rimborso spese per la stagione sportiva 2007-08, in quanto quale dirigente della società ero incaricato dal Presidente, Sig. Dino Stancato, a trattare e a definire ogni accordo economico con i calciatori. Per tale attività svolta nella Rossanese non ho mai presentato alcuna domanda al Settore Tecnico. A tal proposito evidenzio che in data 03-04-09 sono stato squalificato fino al 15-06-09, per non aver comunicato al Settore Tecnico il mio ruolo ricoperto nella Rossanese non richiedendo la necessaria sospensione dall'albo dei tecnici"; ed ancora: "in ordine all'accordo pattuito con il calciatore Grasso, ricordo che la somma complessiva era di € 17.000,00, tale somma comprendeva il rimborso viaggio per recarsi agli allenamenti, visto che a sua abitazione dista a circa 50 km. da Rossano; ogni altra spesa era a carico della Rossanese"; ed ancora: "Di tale accordo economico non è stata sottoscritta alcuna scrittura, avendo pattuito l'accordo solo verbalmente; il Grasso a fronte dell'impegno economico riceveva dei titoli personali del Presidente, che successivamente sono stati sostituiti da assegni del c.c. della società da me sottoscritti in qualità di amministratore"; ed ancora: "Il Grasso fino a Natale 2007 ha percepito la somma di circa € 6.000,00 in contanti ed in diverse soluzioni, pertanto, lo stesso dovrebbe aver diritto all'ulteriore somma di € 11.000,00; era lo stesso Presidente che in mia presenza pagava le predette somme in contanti facendosi volta per volta restituire i propri titoli corrispondenti alle relative somme; l'accordo verbale di cui sopra veniva pattuito fra il sottoscritto, il Presidente ed il calciatore Grasso";

Rilevato che, nel corso dell'audizione resa innanzi al sottoscritto Sostituto Procuratore Federale, il Presidente della FC Rossanese ASD, Dino Stancato, dichiarava quanto segue: "Non ricordo la somma pattuita verbalmente con il calciatore Grasso per la stagione sportiva 2007-08, in quanto tale accordo verbale fu preso direttamente dal mio direttore generale, Sig. Mazzacua..."; ed ancora: "Ricordo vagamente che il Grasso potrebbe aver ricevuto a titolo di rimborso spese, in quanto viaggiava per svolgere gli allenamenti, la cifra di € 2.500,00, però non sono in grado di ricordare la somma che il Grasso avrebbe dovuto ricevere a saldo, in quanto la stessa fu pattuita esclusivamente con il Mazzacua, che all'epoca era il mio uomo di fiducia"; ed ancora: "Il Grasso approdò alla mia società nell'agosto 2007, mentre i miei rapporti con il Mazzacua si deteriorarono nel mese di dicembre 2007";

Rilevato che le copie dei due assegni prodotti dal calciatore Angelo Grasso, sottoscritti da Mazzacua Antonio, riportano entrambi la medesima stampigliatura della FC Rossanese 1909;

Rilevato che, il calciatore Angelo Grasso veniva tesserato per la FC Rossanese ASD in data 25-08-07, così come si evince dallo tesseramento storico in atti prodotto;

Rilevato che, dal foglio censimento della FC Rossanese ASD, in atti prodotto, emerge che in data 27-08-07 presso il C.R. Calabria veniva depositata comunicazione riguardante il subentro di alcuni collaboratori tra cui Mazzacua Antonio;

Rilevato che, nei confronti della FC Rossanese ASD, come si evince dal C.U. n. 7 del 22-07-08 C.R. Calabria, veniva deliberata

l'esclusione dal competente campionato per inattività della società, pur non risultando, a tutt'oggi, deliberata la decadenza e revoca della affiliatura ex art. 16 delle N.O.I.F.;

Rilevato che, come comunicato dal Settore Tecnico in data 14-02-09, il Sig. MAZZACUA Antonio, nella stagione sportiva 2007-08, così come risulta dalla allegata documentazione e dalle surriportate dichiarazioni rese, quale Allenatore Professionista di 2^a Categoria, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico (codice 22.985) esercitava l'attività di Collaboratore della FC Rossanese ASD senza aver presentato alcuna domanda di sospensione volontaria dall'albo, secondo quanto stabilito dall'art. 33 del Regolamento del Settore Tecnico;

Rilevato che, ai fini dell'applicazione della recidiva ex art. 21 C.G.S., si evidenzia che con delibera della Commissione Disciplinare Territoriale C.U. n. 6 del 17-07-08, veniva irrogata nei confronti del Presidente Stancato Dino, Presidente della società FC Rossanese 1909 ASD, la inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per anni 4, già inibito fino al 14-06-09, e alla società FC Rossanese 1909 ASD la penalizzazione di 16 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2008-09 nonché l'ammenda di € 5.000,00;

Ritenuto che, per la medesima condotta posta in essere dal tecnico Mazzacua Antonio, relativa alla violazione di cui agli artt. 1 comma 1 CGS, in relazione agli artt. 33 e 35, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico, per non aver presentato al Settore Tecnico domanda di sospensione dall'Albo precisando la natura della nuova attività, con C.U. n. 114 del 03-04-09 in atti allegato, la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico infliggeva la sanzione della squalifica fino al 15-06-09;

Ritenuto che, per la stipula dell'accordo economico verbalmente concluso in violazione alla normativa in vigore nell'ambito della LND, art. 39, comma 2, Regolamento L.N.D. e 94 ter, comma 1, delle N.O.I.F., contravvengono il calciatore Angelo Grasso, il Presidente della FC Rossanese ASD, Dino Stancato ed il Collaboratore – Direttore Generale della stessa società, Antonio Mazzacua a quanto previsto dal C.G.S. art. 1 comma 1, con riferimento all'art. 8, comma 6 e 11, C.G.S., nonché dell'art. 39, comma 2, del Regolamento della LND e dell'art. 94 ter delle NOIF, e, per la società a quanto previsto dall'art. 4, comma 1 e 2 del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per il comportamento tenuto dai tre tesserati;

Visto l'art. 32 co. 4 del C.G.S.

Ha deferito

alla presente Commissione Disciplinare Territoriale:

- 5) **il Sig. STANCATO Dino**, Presidente della società FC Rossanese ASD, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. in riferimento all'art. 8, comma 6 e 11, C.G.S., nonché dell'art. 39, comma 2, del Regolamento LND, e dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., per aver stipulato un accordo economico in violazione della normativa in vigore nell'ambito della L.N.D.;
- 6) **Il Sig. MAZZACUA Antonio**, Collaboratore-Direttore Generale FC Rossanese ASD per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. in riferimento all'art. 8, comma 6 e 11, C.G.S., nonché dell'art. 39, comma 2, del Regolamento LND, e dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., per aver stipulato un accordo economico in violazione della normativa in vigore nell'ambito della L.N.D.;
- 7) **il Sig. GRASSO Angelo**, Calciatore militante nella S.S. Torretta, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. in riferimento all'art. 8, comma 6 e 11, C.G.S., nonché dell'art. 39, comma 2, del Regolamento LND, e dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., per aver stipulato un accordo economico in violazione della normativa in vigore nell'ambito della L.N.D.;
- 8) **la Società FC Rossanese ASD** per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva per la violazione ascritta al proprio Presidente, Dirigente e tesserato;

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 10 maggio 2010 è comparso davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello, nessuno è comparso per gli incolpati.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:

- per il calciatore GRASSO Angelo la squalifica di anni 1 (uno)
- per il presidente STANCATO Dino la inibizione per la durata di anni 2 (due)
- per MAZZACUA Antonio, dirigente, la inibizione per la durata di anni 2 (due)
- per la società ROSSANESE l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) e la penalizzazione di tre (3) punti in classifica.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata per tutti i deferiti.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga:

- al calciatore GRASSO Angelo la squalifica di anni 1 (uno);
- al presidente STANCATO Dino la inibizione per la durata di anni 2 (due);
- a MAZZACUA Antonio, dirigente, la inibizione per la durata di anni 2 (due);
- alla società ROSSANESE la penalizzazione di tre (3) punti in classifica.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N.34 a carico di:

Sig. MICELOTTA Giuseppe, calciatore della ASD Soverato V.; per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione alla condotta concernente i fatti descritti nella parte motiva, sia per aver nel corso della sua audizione, resa innanzi al Collaboratore della Procura Federale, rappresentato circostanze omissive e non veritiere; La SOCIETA' ASD SOVERATO V, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato.

IL DEFERIMENTO

Con nota prot. nr. 3611/1261 pf 08 09 GR/mg del 28 dicembre 2009, il Vice Procuratore Federale:

Letta la denuncia del 28-04-09 trasmessa presso il C.R. Calabria, con la quale il Presidente del ASJ Siderno, Sig. Alessandro Panetta, riferiva che in occasione della gara di campionato di Promozione Calabria, del 26-04-09: Soverato-Siderno, disputata a Soverato, il calciatore della U.S. Soverato, Sig. Micelotta, al cospetto dei Carabinieri presenti allo stadio, assumeva un comportamento offensivo nei confronti dei sostenitori del Siderno, e, a fine gara inveiva contro gli stessi sostenitori minacciandoli con un bastone tentando di scavalcare la rete di recinzione nell'intento di aggredirli, e che, successivamente lo stesso, in località Monasterace avrebbe assalito un'auto con a bordo tifosi sidernesesi aggredendoli con estrema violenza, insieme al proprio genitore ed altri soggetti successivamente identificati dalle Forze dell'Ordine;

Rilevato che, il direttore di gara, Sig. Vallone Pietro, così come si evince dal rapporto di gara in atti acquisito, non segnalava alcunché in merito agli episodi denunciati, evidenziando, comunque, la presenza di tre Carabinieri;

Rilevato che, il Giudice Sportivo, con C.U. n. 135 del 30-04-09, in merito alla gara in questione, omologava il risultato di 0-1, senza adottare alcun provvedimento in ordine agli episodi denunciati, in assenza di qualsivoglia segnalazione a riguardo;

Rilevato che, come confermato nel corso delle audizioni rese dal denunciante Panetta e dal dirigente, Sig. Trifiletti Federico, del Siderno, nonché dal dirigente Schiavone e dallo stesso calciatore Micelotta della ASD Soverato, nel corso della gara in più occasioni i tifosi del Siderno insultavano pesantemente il giocatore del Soverato, Micelotta Giuseppe;

Rilevato che, l'anzidetta circostanza, veniva altresì confermata dal Comandante della Stazione dei Carabinieri di Soverato presente allo stadio, il quale nella propria annotazione di Polizia Giudiziaria ritualmente acquisita agli atti, riferiva quanto segue:

"...Durante il primo tempo dell'incontro di calcio, i tifosi del Siderno, circa venti persone, offendevano pesantemente apostrofandolo con vari epiteti il giocatore del Soverato, Micelotta Giuseppe, che in quel momento era in campo. Lo scrivente, atteso che il padre del Micelotta si avvicinava a questi tifosi, interveniva nei loro confronti invitandoli ad avere un comportamento più corretto... Finita la partita, il Micelotta, rivolgendosi ai tifosi gli offendeva tanto da costringere lo scrivente ad accompagnare il Micelotta Giuseppe negli spogliatoi, nel frattempo con l'ausilio di altri militari faceva uscire i tifosi del Siderno fuori dallo stadio per mandarli via, ma in questo frangente, il Micelotta si armava di un bastone, scavalcava il muro di cinta del campo sportivo e cercava di raggiungere i tifosi del Siderno che con compostezza si stavano avviando verso le loro autovetture. L'immediato intervento dello scrivente e dei militari presenti, faceva sì che il Micelotta non venisse in contatto con i tifosi. Il Micelotta, veniva accompagnato nuovamente negli spogliatoi del campo sportivo... Dopodiché notava che il Micelotta si trovava a bordo della sua autovettura in compagnia del padre... In data odierna (27-04-09) lo scrivente veniva a conoscenza che in Monasterace, il Micelotta Giuseppe ed il padre Micelotta Vito, avevano avuto una lite con alcuni tifosi del Siderno";

Rilevato che, in merito ai successivi episodi di violenza, avvenuti nel dopo gara in località Monasterace (RG), veniva acquisita la comunicazione di notizia di reato trasmessa dalla stazione dei CC. di Monasterace Marina, da cui risulta che a carico di Micelotta Giuseppe, e di suoi congiunti, venivano contestati gli artt. 110, 582 c.p., con le aggravanti di cui agli artt. 577 n. 3 e 61 n. 1, per avere con premeditazione e per futili motivi causato lesioni personali ai sigg. (omissis), inoltre, per aver portato fuori dalla propria abitazione due bastoni ed un ferma pedaliera di auto tipo bullok, nella circostanza classificabili come armi improprie, procurando mediante l'utilizzo di detti attrezzi lesioni personali ai sigg. (omissis), con conseguente pericolo per l'integrità fisica di tutti i contendenti, avendo provocando una violenta contesa, sfociata successivamente in rissa;

Rilevato che, in riferimento agli episodi di violenza innanzi descritti, dagli accertamenti esperiti da parte dei CC. di Monasterace, si apprendeva che vi era stato uno scontro sfociato in una violenta lite tra alcune persone di Monasterace ed una tifoseria della squadra del Siderno, provenienti tutti da Soverato, ove dette persone avevano assistito alla partita di calcio tra la squadra del Soverato e quella del Siderno, precisando che tali fatti scaturivano per futili motivi legati all'ambiente sportivo del calcio;

Rilevato che, il calciatore Micelotta Giuseppe, in occasione dell'audizione resa innanzi al collaboratore della procura federale negava di aver tentato alla fine della partita di aggredire con un bastone i tifosi del Siderno, inoltre, in riferimento a quanto accaduto successivamente dopo la gara, in località Monasterace, riferiva quanto segue: *"io e mio padre ci trovavamo davanti alla pasticceria Minici di Monasterace e ad un certo punto un certo numero di persone alquanto elevato veniva incontro a noi e ci hanno aggrediti. Abbiamo cercato di difenderci, ma visto che erano numerosi ci siamo rifugiati dentro la pasticceria, protetti da alcuni passanti e dalle Forze dell'Ordine che erano appena arrivate, mentre fuori i tifosi continuavano a proferire minacce. Le Forze dell'Ordine hanno poi allontanato questi tifosi e credo li abbiano condotti in caserma a Monasterace";* inoltre lo stesso dichiarava di aver usato nel tentativo di difendersi, un corpo contundente recuperato da una persona che tentava di colpirlo;

Ritenuto che, il calciatore Micelotta Giuseppe della U.S. Soverato, così come emerso in modo inequivocabile dagli atti acquisiti, si rendeva responsabile per i fatti innanzi descritti tentando, al termine della gara, di scavalcare la rete di recinzione al fine di aggredire con un bastone gli opposti sostenitori, e, proseguendo nel suo intento di aggredire parte della opposta tifoseria in quel di Monasterace, rappresentando, inoltre, nel corso della sua audizione resa innanzi al collaboratore della Procura Federale,

circostanze omissive e non veritiere;
Visto l'art. 32 co. 4 del C.G.S.

HA DEFERITO

a questa Commissione Disciplinare Territoriale:

- 9) il Sig. MICELOTTA Giuseppe, calciatore della ASD Soverato V., per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione alla sopradescritta condotta concernente i fatti descritti nella parte motiva, sia per aver nel corso della sua audizione, resa innanzi al Collaboratore della Procura Federale, rappresentato circostanze omissive e non veritiere;
10) la società ASD Soverato V. a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 10 maggio 2010 è comparso davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello, nonché il sig. Mario Cannistrà, delegato in atti per la società deferita, il quale ha proposto l'applicazione della sanzione ex art. 24 del C.G.S. così determinata:

- 1) sanzione complessiva di € 2.000,00 (duemila/00) quale ammenda a carico della società (equivalente alla sanzione di € 3.000,00 diminuita di un terzo).

Il Sostituto Procuratore Federale ha prestato il proprio consenso alla applicazione della sanzione come sopra determinata. Nessuno è comparso per il calciatore Micelotta Giuseppe.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste nei confronti del calciatore Micelotta Giuseppe:

- irrogazione di anni 1 (uno) di squalifica;

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata per tutti i deferiti.

Per quanto riguarda la società incolpata, per effetto della diminuzione di rito la sanzione indicata dalle parti deve ritenersi correttamente determinata e congrua in rapporto all'entità del fatto.

Conseguentemente va accolta la richiesta di applicazione nella misura concordata.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga:

- al calciatore MICELOTTA Giuseppe la squalifica di anni 1 (uno);
- alla società A.S.D. SOVERATO V. l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

RECLAMO n° 123 della Società U.S. CASTROVILLARI CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 51 S.G.S. del 29.04.2010 (punizione sportiva della perdita della gara Castrovillari Calcio – Campuscalabria del 26/04/2010 Allievi Regionale con il punteggio di 0-3, ammenda di € 100,00 per responsabilità oggettiva, inibizione del dirigente MORANO Giuseppe fino al 30 maggio 2010, squalifica dell'allenatore DONATO Francesco fino al 30 maggio 2010)

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
lette le controdeduzioni;

RILEVA

Con ricorso in data 1.5.2010 la U.S. Castrovillari impugnava il provvedimento del 29/4/2010 con il quale il Giudice Sportivo, su ricorso della società Interlogos, aveva inflitto la punizione sportiva della perdita della gara del 26/4/2010 Castrovillari – Interlogos Campuscalabria per 0 – 3 e l'ammenda di € 100,00 per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.17 comma 5 lett.b), e 18 CGS.

Tale decisione adottata sulla base della circostanza che l'assistente di parte, Carlomagno Santo, non risultava tesserato per la U.S. Castrovillari né come calciatore, né quantomeno come dirigente, giusta comunicazione del Comitato Interregionale, e che, pertanto, non aveva titolo a partecipare alla gara.

La società Castrovillari produce copia della comunicazione 17/9/2009 con richiesta alla FIGC di inserimento del sig. Carlomagno Santo nell'organico dirigenziale, con contestuale istanza per rilascio di tessera impersonale a nome del sig. Carlomagno Santo e copia della tessera n.279 a nome del sig. Carlomagno Santo quale accompagnatore ufficiale per la stagione 2009/2010, con timbro del Comitato Interregionale FIGC/LND.

Con riferimento alla eccezione sollevata dalla Società Interlogos con le controdeduzioni relativamente alla presunta partecipazione alla gara del calciatore Aita Fedele, si rileva che correttamente il Giudice Sportivo ha escluso tale circostanza, come risulta dagli atti ufficiali dai quali si evince che detto calciatore non ha preso parte alla gara.

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo:

revoca la punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 3 e per l'effetto conferma il risultato di 1-0, acquisito sul campo, nella gara *Castrovillari – Interlogos Campus Calabria del 26.04.2010* Allievi Regionali;
 revoca l'ammenda di € 100,00 (cento/00) inflitta alla società reclamante;
 revoca l'inibizione del dirigente MORANO Giuseppe fino al 30 maggio 2010;
 revoca la squalifica dell'allenatore DONATO Francesco fino al 30 maggio 2010;
 dispone accreditare la tassa reclamo sul conto della società reclamante.

~~~~~

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il giorno 10 maggio 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

|                   |            |             |
|-------------------|------------|-------------|
| - Avv. Gianfranco | CACIA      | PRESIDENTE; |
| - Avv. Luigi      | COMBARIATI | COMPONENTE; |
| - Avv. Carlo      | ROTUNDO    | COMPONENTE; |
| - Avv. Giampiero  | TORALDO    | COMPONENTE; |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

**RECLAMO N.122 della Società C.S. COMPENSORIO LAZZARO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 142 del 29.04.2010 (Omologazione del risultato della gara di Promozione Marina di Gioiosa – Compensorio Lazzaro del 14.02.2010).**

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

- letti il reclamo e gli atti ufficiali  
 - sentiti la società reclamante nonché la società controinteressata

OSSERVA

-a) Il reclamo proposto dalla Società Compensorio Lazzaro è inammissibile.

Esso, infatti, è stato sottoscritto, sia in calce sia nella delega per essere rappresentati davanti a questa Commissione, dal Presidente della Società, sig. Antonino Nocera, il quale risulta essere inibito fino al 10.6.2010 (cfr. C.U. Comitato Regionale Calabria n.122 del 18.3.2010).

L'art. 19, comma 1, lett.h) C.G.S., nel definire le sanzioni ai dirigenti, prevede "l'inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC", e il successivo comma 2, lett.a) dispone che la sanzione dell'inibizione comporta il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo.

Di talchè al dirigente inibito è precluso proporre per conto e nell'interesse della Società reclami, ricorsi o rilasciare deleghe a terzi per la rappresentanza della società medesima.

-b) Né è fondato il rilievo della difesa della società, la quale nel corso della seduta del 10.5.2010, ha sostenuto che trattasi di nullità sanabile, ai sensi dell'art. 33, comma 9, C.G.S., producendo atto di ratifica sottoscritto del ricorso e della delega dal dirigente munito dei poteri di firma.

L'art. 33, comma, 9, citato, infatti, dispone che possano essere sanate fino al momento del trattenimento in decisione, solo le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei reclami, dei ricorsi e della delega.

Trattasi di vizi del tutto estranei alla formazione e alla paternità dell'atto e ai poteri di rappresentanza della società, come accade, ad esempio, in caso di omissione della sottoscrizione del ricorso o della delega da parte del soggetto comunque titolato.

Nella specie, al contrario, la sottoscrizione da parte del dirigente inibito attiene al profilo sostanziale della titolarità dei poteri spesi e alle attribuzioni e alle responsabilità riconosciute dall'ordinamento sportivo.

Per cui, la carenza di rappresentanza della società di appartenenza al momento della proposizione del ricorso non è in alcun modo sanabile.

-c) Inammissibili sono pure le controdeduzioni presentate dalla società Marina di Gioiosa, perché non trasmesse alla controparte, ai sensi dell'art. 33, comma 7, C.G.S..

P.Q.M.

La Commissione, dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO  
 Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
 Saverio Mirarchi